



## COMUNE DI COLLIO

Provincia di Brescia

P.zza Zanardelli 24

25060 Collio V.T.

### Regolamento per l'affittanza dei posti caccia comunali

#### Art.1

Il Comune di Collio affida i posti caccia di sua proprietà secondo le disposizioni del presente regolamento.

#### Art.2

L'aggiudicazione avviene secondo le seguenti modalità:

- A) a seguito di avviso esposto all'Albo Pretorio, gli interessati devono presentare domanda di partecipazione all'asta unitamente all'attestazione del versamento del deposito cauzionale di € 500,00 e alla dichiarazione di scelta della caccia a postazione fissa;
- B) l'aggiudicazione avverrà mediante esperimento di un'asta pubblica, da tenersi con il metodo del pubblico banditore ai sensi dell'art.73 lett. d) del Regolamento di contabilità dello Stato n.827/1934;
- C) **l'aggiudicazione può essere conseguita per non più di un posto caccia per ogni richiedente;**
- D) gli aggiudicatari dei posti caccia devono depositare presso il Comune di Collio, l'autorizzazione della Provincia di Brescia per l'esercizio dell'attività venatoria mediante appostamento fisso.

In caso di mancato deposito dell'autorizzazione entro il termine di inizio dell'attività venatoria, l'affittanza sarà revocata con introito da parte del Comune della cauzione prestata, il capanno caccia messo all'asta verrà assegnato al secondo miglior offerente che avrà comunque la facoltà di poter rinunciare.

#### **NUOVO punto E**

**I posti caccia sono riservati a chi è nato nel comune di Collio e a chi risiede nel Comune da più di cinque anni e/o attuali concessionari di un capanno.**

#### Art.3

In caso di mancata aggiudicazione dei posti caccia in sede di prima asta, l'affittanza sarà concessa mediante trattativa privata tra gli abitanti del Comune.

I capanni che si renderanno liberi per qualsiasi motivo nel corso del novennio, saranno riaffittati secondo le modalità previste dall'art.2;

#### Art.4

Il canone di aggiudicazione è assoggettato all'IVA e a revisione annuale in aumento, sulla base dell'Indice ISTAT del costo della vita.

Il canone d'affitto a base d'asta, per ogni posto caccia, è determinato con atto deliberativo della Giunta Comunale;

#### Art.5

L'affittanza avrà la durata di anni nove, senza tacita proroga o obbligo di disdetta delle parti interessate.

L'affittanza cesserà a tutti gli effetti di legge e contrattuali e senza obbligo di compensi od indennizzi nel caso in cui l'Amministrazione Comunale venisse nella determinazione di affittare, vendere o comunque utilizzare, parzialmente o totalmente, il terreno nei cui mappali risulti compreso il posto caccia.

#### Art.6

Le imposte di bollo per gli atti d'asta e di contratto, per tassa di registro e diritti di segreteria, sono a carico dell'affittuario.

A tale fine l'aggiudicatario dovrà versare al Comune una somma a titolo di deposito delle spese calcolate in base al canone di affittanza offerto in sede d'asta.

#### Art.7

Dopo la stipulazione del contratto, ma prima che si apra la stagione venatoria, avrà luogo la consegna del posto di caccia all'aggiudicatario a mezzo di persone indicate dal Sindaco.

In tale occasione verrà rilevato mediante verbale lo stato e la consistenza del posto ai fini della sua manutenzione e riconsegna al termine dell'affittanza.

#### Art.8

Il canone d'affitto dovrà essere versato da ogni aggiudicatario in un'unica rata scadente il 30 settembre di ogni anno, a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Collio.

Qualora il pagamento venisse effettuato con un ritardo superiore a dieci giorni, l'affittuario dovrà corrispondere oltre alla somma dovuta, l'interesse di mora pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

In caso di mancato pagamento del canone e dell'interesse di mora dovuti nei termini stabiliti nella diffida, il Comune provvederà alla riscossione mediante la procedura coattiva prevista dal R.D. 14.04.1910 n.639;

#### Art.9

L'affittanza si intende fatta a rischio dell'affittuario che è obbligato a pagare l'intero canone di affitto, senza diritto a riduzioni od altro, anche nel caso che il posto caccia subisse danno naturale, accidentale o di terzi.

Qualora nel periodo dell'affittanza venissero emanate Leggi Nazionali o Regionali tali da proibire o limitare notevolmente l'esercizio venatorio al capanno fisso, l'Amministrazione Comunale, a richiesta del concessionario, potrà rescindere il contratto d'affittanza.

L'affittanza sarà altresì revocata, senza indennizzo o risarcimento di danni all'affittuario, qualora il capanno venisse dichiarato, per qualsiasi motivo, non idoneo all'esercizio dell'attività venatoria.

#### Art.10

L'affittuario è obbligato a migliorare e non a deteriorare il posto di caccia, a mantenere in buono stato di conservazione, ad esclusive sue spese, le piante, le attrezzature e gli eventuali manufatti che ne costituiscono il complesso ed a provvedere alle opere e agli posa di alberi che venissero richiesti dall'Amministrazione Comunale.

#### Art.11

Al termine dell'affittanza un tecnico incaricato dal Sindaco accerterà mediante sopralluogo, lo stato di conservazione dei posti caccia, sulla base degli elementi risultanti dal verbale di consegna.

Le spese per sopralluoghi di tecnici straordinari, resi necessari per inadempienze dell'affittuario, saranno poste a carico dello stesso.

Ove vengano accertate e quindi contestate all'affittuario riduzioni nella consistenza del posto caccia rispetto allo stato iniziale, l'affittuario verrà invitato ad effettuare le necessarie opere di ripristino entro 90 giorni.

In caso di inadempienza, le opere verranno eseguite dal Comune con spese a carico dell'affittuario.

Il recupero verrà eseguito con la procedura coattiva prevista dal precedente art.8.

#### Art.12

E' vietato subaffittare il posto caccia e l'impianto di cattura degli uccelli.

Gli impianti e gli apprestamenti per la caccia installati ed utilizzati dall'affittuario per l'esercizio venatorio passano di diritto in proprietà al Comune al termine dell'affittanza.

I posti messi all'asta si intendono completi di ogni apprestamento e l'affittuario non può vantare verso il Comune o il precedente assegnatario attrezzature non presenti sul luogo al momento dell'asta.

Si precisa che gli apprestamenti per la caccia si intendono costituiti da:

- il capanno, in legno o in muratura con rivestimenti in legno;
- l'eventuale custodia per uccelli, in legno o in muratura con rivestimento in legno;
- le piante e le coltivazioni, verdi o secche, esistenti nel terreno di pertinenza;

La dimensione massima per un locale da caccia comprensivo del ricovero per uccelli non può superare i mq.16;

#### Art.13

Per assicurare il mantenimento della destinazione del posto caccia, l'affittuario s'impegna a rinnovare annualmente, se necessario, l'autorizzazione della Provincia per l'esercizio dell'attività venatoria mediante appostamento fisso.

Detta autorizzazione dovrà essere prodotta in copia al competente Ufficio del Comune entro il 30 giugno di ogni anno.

#### Art.14

Le controversie in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente capitolato e del contratto di affittanza, saranno devolute ad un collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle due parti ed il terzo di comune accordo fra le stesse.

In caso di disaccordo, la nomina del terzo arbitro sarà richiesta al Pretore della Circoscrizione.

La decisione arbitrale non è impugnabile dalle parti.